



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E URBANA

Approvato con delib. C.C. n. 32 del 30 maggio 2007

Modificato con delib. C.C. n. 8 del 02 marzo 2011

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il regolamento di Polizia rurale e urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio Comunale.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il seguente regolamento per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:
 - a. Sicurezza ed igiene ambientale, disciplina dei piantamenti di alberi su strade;
 - b. Salvaguardia dell'ambiente rurale, tutela fossi, canali, strade;
 - c. Protezione e tutela degli animali, conduzione – custodia - pascolo;
 - d. Tutela delle acque pubbliche superficiali, dei fossi o canali di scolo e di irrigazione;
 - e. Salvaguardia e mantenimento in sicurezza del territorio;
 - f. Quietè pubblica;
 - g. Disciplina dei piantamenti di alberi sul confine tra privati.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostante dall'Autorità Comunale, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 - Autorità di Polizia Rurale. Incaricati della Vigilanza

1. Il Servizio di Polizia Rurale è presieduto dal Sindaco o da Assessore delegato alla materia.
2. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale agli organi di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge, da personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
- 3 All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 4 - Ordinanze

1. La tutela delle finalità indicate all'art. 1 è perseguito anche mediante ordinanze generali o rivolte ai

singoli soggetti emanate dal Responsabile di Servizio incaricato o dal Sindaco a seconda delle rispettive competenze come stabilito dall'Ordinamento degli Enti Locali

Art. 5 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione del Codice Penale o diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 267/2000 modificato ed integrato dal c. 7 bis dell'art. 16 della L. 16//1/2003 n. 3, salvo i casi diversamente sanzionati nel presente regolamento.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni, o alle proprietà comunali o demaniali, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso o del pagamento della sanzione amministrativa pecunaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla Legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. Artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e Artt. 2 e 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

Art. 6 - Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in forma ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente regolamento spettano al Comune **che le utilizzerà ai fini del miglioramento ambientale e manutenzione rurale.**

Art. 7 - Ricorsi

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile può far pervenire al Comune o al Giudice di pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.
2. Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione del ricorso sono attribuite al dirigente competente in materia.
3. Il dirigente nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Il ricorso sospende i termini di pagamento. L'oblazione in misura ridotta renderà nullo l'eventuale ricorso.

Art. 8 – Ordinanza – Ingiunzione

1. L'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal Dirigente responsabile competente in materia e dovrà contenere, nel caso lo prevedano le eventuali sanzioni accessorie, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.
3. Contro l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 9 – Riscossione forzata – Iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio

1. Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'Ordinanza – Ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di Pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.
2. La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.
3. Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:
 - a. Omessa o irregolare notificazione dell'Ordinanza – Ingiunzione da cui consegue l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo;
 - b. Errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo,
 - c. Inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'Ordinanza – Ingiunzione.
4. Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente competente in materia, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA, IGIENE E DECORO AMBIENTALE

SEZIONE I

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 10 - I rifiuti

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico di competenza del Comune che la esercita in associazione con altri Comuni aderenti al Consorzio Canavesano Ambiente.
2. La gestione degli stessi sul territorio del Comune è prevista nell'apposito specifico Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.

Art. 11 - Abbandono dei rifiuti

1. È vietato l'abbandono, il deposito incontrollato dei rifiuti, lo scarico e il deposito anche temporaneo di qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, comuni a più persone.
2. Parimenti vale lo stesso divieto, di cui al precedente comma 1, su tutte le aree di proprietà privata.
3. In caso di inadempienza, fatte salvo l'applicazioni delle sanzioni di legge, l'inadempiente è tenuto a procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario qualora lo stesso sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. La regolamentazione generale sui rifiuti e le sanzioni sono previste nell'apposito Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.

Art. 12 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, non devono provocare impaludamenti ed inquinamenti e devono mantenere i terreni puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti, provvedendo **per aree urbanizzate almeno due volte l'anno**. A tale scopo essi devono provvedere a dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
2. È fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi ed attrezzatura e rifiuti di qualsiasi genere.

3. I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino, anche se l'abbandono di essi è dovuto a soggetti estranei.
4. I proprietari di fondi agricoli adiacenti a strade sono tenuti ad impedire il facile accesso ad essi da parte di terzi per l'abbandono di rifiuti, non solo mediante cartelli ma soprattutto mediante la realizzazione di fossi, cunette, dossi od altri impedimenti naturali all'accesso.

SEZIONE II

Art. 13 - Tutela, decoro ed uso dei beni comuni

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature, i manufatti o gli impianti su di esso, sotto di esso o sopra di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli specifici regolamenti;
 - b. imbrattare, sporcare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati, nonché facciate visibili dalla pubblica via, con scritte o disegni atti a ledere la sensibilità della cittadinanza e il decoro ambientale;
 - c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, termini, fioriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi sugli edifici, recinzioni, monumenti, pali di sostegno segnaletica o di interesse pubblico, pali di illuminazione, altri beni pubblici o privati prospicienti la pubblica via;
 - e. giocare a pallone, alla fionda, lanciare sassi, buste o palloncini d'acqua, palle di neve, fare scivoli di ghiaccio sulle strade, vie pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, ed i portici, nonché praticare giochi di qualsiasi genere che possano arrecare intralcio, disturbo o costituire pericolo per se e per altri, o procurare danni. È parimenti vietato il giuoco della palla e giochi consimili nei cortili condominiali degli edifici, fatto salve specifiche regolamentazioni in ordine di tempo ed orario;
 - f. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al giuoco dei bambini da parte di persone che abbiano superato il limite di anni 12 o altro limite stabilito dall'Ordinanza Sindacale;
 - g. lanciare o buttare sulle aree pubbliche o collocare sui veicoli in sosta volantini e simili a scopo pubblicitario;
 - h. affiggere o appendere sui segnali stradali, cartelli di pubblico interesse, cartelli pubblicitari, sui loro pali di sostegno, pali della luce, manufatti, fioriere, piante, edifici pubblici e privati prospicienti la pubblica via, qualsiasi manufatto o scritte ed ogni altra indicazione riferita a matrimoni o manifestazioni in genere. Nel caso non sia possibile risalire agli autori del fatto, saranno ritenuti coobbligati in solido i soggetti delle ceremonie o delle manifestazioni;
 - i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, immersioni, introduzioni di oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo o farne altro uso improprio;
 - j. tuffarsi per fare il bagno nei fiumi e nei laghi naturali ed artificiali fatte salve specifiche disposizioni;
 - k. sdraiarsi per terra nelle strade, piazze, marciapiedi e portici, recando intralcio o disturbo. Sdraiarsi sulle panchine e sedili, insudiciando in qualunque modo i medesimi appoggiandovi i piedi;
 - l. esporsi sugli spazi ed aree pubbliche o sui luoghi privati visibili dalla pubblica via sconvenientemente vestiti;
 - m. compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o del pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto e raccapriccio alle persone, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
2. A tutela del decoro ambientale l'installazione degli impianti di ricezione per trasmissioni radio televisive satellitari e **non** dovrà eseguirsi ed adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- a. Tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono munirsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b. Se non implicano opere edili, la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia;
- c. Negli immobili con più unità abitative, nel caso non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di un antenna collettiva, il proprietario possessore ha diritto di ricevere il segnale satellitare e può installare singolarmente l'antenna parabolica sui balconi, terrazze, sporgenze ecc.
- d. Le parabole, i convertitori ed i relativi supporti, devono essere di colorazione capace a mimetizzarsi con quella del manto di copertura, delle facciate o dell'ambiente a seconda del posizionamento o con materiale trasparente;
- e. In tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne sia condominiali che singole, devono essere posizionate sul tetto dal lato meno visibile dalla strada;
- f. Nel caso la soluzione del comma precedente fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica può eccezionalmente posizionarsi sul lato del tetto verso la strada;
- g. Nel caso le soluzioni dei commi "e" ed "f" siano tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale relazione e documentazione fotografica di un installatore in possesso di requisiti di cui alla Legge 46/1990 o di un tecnico abilitato che attesti l'impossibilità della posizione ;
- h. In ogni condominio, possono essere installate più antenne, una per ogni posizione orbitale a condizione che siano raggruppate in unica zona di copertura;
- i. La distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazione interna;
- j. E' vietato, tranne che per interessi generali di enti o di organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in edifici o zone di rilevante valore storico - artistico in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. Nel caso specifico, si dovrà ottenere il nulla – osta dell'organo competente;
- k. Le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (norme sulla sicurezza degli impianti);
- l. Le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente Regolamento sulle facciate degli edifici, balconi ecc., dovranno essere rimosse o adeguate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

Art. 14 - Altre attività o comportamenti vietati

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:
 - a. Ammassare ai lati o innanzi agli edifici oggetti di qualunque genere visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b. utilizzare balconi, terrazzi o luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici o privati come luogo di deposito di rottami o altro materiale, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. abbandonare o tenere fermi per lunghi periodi su aree pubbliche o luoghi privati collettivi, veicoli o resti di essi, quando il loro stato di abbandono, le condizioni generali o per altri motivi, siano da ritenere di assoluto decadimento e non permettano il normale uso abitudinale;
 - d. collocare sui davanzali delle finestre, balconi, terrazzi, sporgenze o vani di aperture verso gli spazi pubblici o luoghi condominiali collettivi, vasi di fiori, cassette, gabbie di uccelli od altri oggetti mobili non convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'annaffiatura dei fiori o piante deve essere eseguita in modo da evitare lo stillicidio degli spazi ed aree sottostanti;
 - e. stendere panni sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti la pubblica via, fatto salvo per le abitazioni che non hanno la possibilità di effettuarla all'interno degli edifici;
 - f. non è permesso stendere i panni lungo le vie, piazze, giardini ed altri luoghi pubblici, ed è altrettanto vietato il loro gocciolio nelle parti sottostanti;
 - g. stendere, battere o spolverare tappeti, stuioie, letterecci, tovaglie, stracci e simili, nella pubblica via fatta eccezione per le abitazioni di cui alla lett. d). L'operazione è permessa nei cortili interni dal 1° Marzo al 30 Settembre dalle ore 7 alle ore 10 e dal 1° Ottobre al 28 Febbraio dalle ore 8 alle ore 10;

- h. a tutela delle persone e dei siti circostanti, il materiale proveniente da scavi o da opere edilizie in genere, prima delle operazioni di carico e scarico, deve essere bagnato in modo tale da evitare il polverio;
- i. Non è permesso stillare o far disperdere sulla pubblica via e nelle parti condominiali, vapore acqueo, condense, acqua, ecc., proveniente da impianti fissi o da singole apparecchiature di refrigerazione;
- j. Nei centri abitati gli oggetti contundenti devono essere portati in modo tale da non arrecare offesa e pericolo alle persone e ai veicoli circolanti;
- k. Dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., dalle pareti, finestre e dai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione comunale. Il fumo dovrà essere convogliato in apposita conduttura che superi almeno un metro l'altezza del tetto.

Art. 15

Salvaguardia di spazi ed aree verdi pubbliche

1. Fatte salve diverse Regolamentazioni emanate con Ordinanza Sindacale nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nelle aree protette è vietato:
 - a. Danneggiare la vegetazione, strappare i fiori, calpestare l'erba, calpestare le aiuole, rompere o staccare i rami delle piante e delle siepi, nonché calpestare siti erbosi quando ciò sia espressamente vietato con Ordinanza del Sindaco;
 - b. Introdurre nella parte riservata ai pedoni, autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, carri, cavalli ed altri animali eccetto i cani purché condotti al guinzaglio se di piccola taglia, con guinzaglio e museruola se di media e grande dimensione o di indole aggressiva. Il divieto si estende anche se sono trascinati o condotti a mano, fatta eccezione per i velocipedi condotti a mano, carrozzelle per i bambini, invalidi o portatori di handicap;
 - c. Salire sugli alberi, appendere ed affiggere qualsiasi cosa, scagliare pietre, bastoni o altri oggetti contundenti, nonché bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo, collocare sedie, baracche, banchi, ombrelloni ed altre strutture fisse o mobili senza speciale autorizzazione;
 - d. Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stagionale che migrante.
2. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.
3. Nei parchi, nelle aree verdi, nei giardini pubblici aperti o recintati, non è consentito svolgere attività commerciali in forma itinerante fatta eccezione per caldarroste, sorbetti, gelati e simili prodotti, purché sia effettuata con mezzi di tipo e caratteristiche approvate e vi sia il parere vincolante dell'ufficio competente.
4. Nei parchi aperti al pubblico, purché dotati di sufficiente spazio carrozzabile, si possono consentire ai titolari di autorizzazione:
 - a. L'attività di noleggio biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedale;
 - b. L'attività di noleggio, al solo scopo di beneficio dei bambini, di cavallini da sella anche trainanti piccoli calessi con a seguito idoneo accompagnatore;
 - c. Laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostre o simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché a gestirle sia il titolare della prescritta autorizzazione.
5. Ai titolari di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo, è fatto obbligo di verificare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali, nonché la pulizia del luogo, del percorso e di esporre la tariffa dei prezzi praticati.
6. In ogni caso, la concessione ad esercitare l'attività del presente articolo, è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente, al quale è demandato l'utilizzazione dei luoghi di stazionamento e dei percorsi.
7. Le attività di cui al presente articolo, non possono avere inizio prima delle ore 9,00 e terminare dopo le 22,00.
8. La Civica Amministrazione può sospendere anche temporaneamente le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o situazioni eccezionali.

SEZIONE III

TUTELA STRADE

Art. 16 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse

- a. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e della tutela delle strade e relativi manufatti dalle attività agricole o che si svolgono nelle zone agricole, le strade sono classificate in:
 - a. Autostrade;
 - b. Statali;
 - c. Regionali;
 - d. Provinciali;
 - e. Comunali;
 - f. Vicinali di uso pubblico;
 - g. Private costituite in consorzio di frontisti o comunque gravate di servitù di uso da parte dei frontisti;
 - h. Poderali private.
2. I poteri sulle strade sono esercitati dagli enti proprietari delle strade o dai privati proprietari e dal Comune sia per le strade comunali che per le strade vicinali di uso pubblico.
3. I proprietari di strade private gravate da servitù di uso pubblico (vicinali di uso pubblico) possono spostarne il tracciato a condizione che non aggravino la servitù.

Art. 17 - Atti vietati a tutela delle strade

È vietato a tutela delle strade:

- Variare in qualunque modo le sedi stradali;
- La sosta con motore acceso di tutti i veicoli compresi i mezzi di trasporto pubblici ed i mezzi agricoli.
- Danneggiare strade e relativi fossi scolatori, specie con aratri e simili; impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico.
- Far circolare bestiame libero sulle strade, in violazione al codice stradale e con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali nonché imbrattare con i loro escrementi il suolo pubblico. Il proprietario o responsabile delle mandrie o greggi, è tenuto alla pulizia delle strade.
- Danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto, nonché le strade stesse.
- Apportare o spargere fango o detriti con le ruote delle macchine agricole o veicoli provenienti da accessi o diramazioni.

È altresì stabilita una zona di rispetto pari a mt.1 lungo le sedi stradali comunali e fossi che deve essere (a carico del proprietario) mantenuta pulita e libera da sterpaglie per favorire la circolazione e la visibilità specialmente in prossimità di curve e altre situazioni di scarsa visibilità (dossi, strettoie, ecc.).

1. I frontisti confinanti con strade o vie pubbliche non possono arare i fondi o svolgere anche stagionali attività di coltivazione fino al confine con le stesse. Deve essere sempre lasciata una fascia di rispetto.
2. L'aratura dei terreni confinanti con dette strade deve avvenire nei modi seguenti:

- a. I frontisti di terreni confinanti con strade comunali devono arare il proprio terreno alla distanza di mt.1 dal ciglio stradale, in modo da non creare fossi o recare danni alla stessa.
(Vedi Figura A)
- b. I proprietari di terreni confinanti con strade comunali il cui appezzamento non sia parallelo all'asse stradale in tutta la sua lunghezza, devono arare iniziando alla distanza di mt.1 dal ciglio stradale.
(Vedi Figura B)
- c. Nelle strade in cui esistano i fossi laterali alla strada, l'aratura deve essere effettuata alla distanza di mt.1 dal medesimo in modo da non ostruire il deflusso delle acque.
(Vedi Figura C)

La semina dei casi sopracitati deve essere effettuata alla distanza di mt.1 dal ciglio o dal fosso della strada. In caso di inadempienza il Sindaco, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone un intervento sostitutivo di pulizia e ripristino dei luoghi, anche se l'area di rispetto sia interessata da coltivazioni agricole, a carico dei soggetti obbligati.

3. E' severamente vietato:

- Sugli argini di protezione di Cascine Marchetti e borgata Quilico, Cascine Verna e Chiusellaro il transito di ogni tipo di mezzo, fatta eccezione per l'attraversamento da parte dei proprietari al fine di raggiungere i propri fondi.
- La sosta sugli argini suddetti per consentire il transito ai mezzi di soccorso nei casi di calamità.
- Il deposito di qualsiasi tipo di materiale legnoso o lo scarico di qualunque materiale lungo le sponde laterali degli argini e in prossimità di fossi, canali e ponti.
- Lungo le sponde del Torrente Chiusella e nelle zone a rischio alluvionale il deposito anche momentaneo di legnami di qualunque genere e lo scarico di qualunque materiale.

Art. 18 - Pulizia fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo in fossi o canali pubblici o privati è fatto obbligo di provvedere a che i fossi e i canali siano mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi vegetazione in modo che il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio o danno alle proprietà confinanti e alle vie contigue.
2. I fossi di raccolta delle acque pluviali delle strade, nonché, i canali etc. devono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei fondi confinanti, anche se a destinazione diversa da quella agricola, essere spurgati e puliti almeno una volta l'anno e, nel caso si renda necessario, anche più volte.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza, oltre alle sanzioni per la violazione accertata, il Comune farà eseguire i lavori necessari a spese e cura degli obbligati.
4. Ove i proprietari intendano mantenere siepi lungo i fossi dovranno provvedere alla manutenzione del fosso e delle siepi in modo costante ed idoneo.
5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altre cause, vengano a cadere sul piano stradale o nei fossi alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni e qualsiasi altra specie di materiale, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Art. 19 – Distanze dei piantamenti dalle strade

1. Fuori dai centri abitati, nelle zone agricole, la distanza di alberi, siepi e simili dalle strade di cui alla lett. A) autostrade, B) statali, C) Regionali, D) Provinciali, E) comunali, F) vicinali di uso pubblico, G) private, H) poderali private, è regolata dal codice della strada e dal rispettivo regolamento, nonché dal presente Regolamento.
2. Per le strade Statali e Provinciali vige quanto stabilito dal Codice della Strada e quanto stabilito dalle disposizioni impartite dai proprietari delle strade Provinciali e Statali.
3. Nei tratti rettilinei delle strade comunali e vicinali le distanze delle piante dalla strada non dovrà mai essere inferiore a m. 15 per gli alberi di alto fusto e di mt. 6 per le piante non di alto fusto.
4. Nelle stesse strade di cui al c. 3, la distanza dalle siepi alte max 1 mt. deve essere non inferiore a mt. 1, mentre per le siepi alte più di 1 mt. la distanza deve essere non inferiore a mt. 3.
5. Distinzione Strade Comunali boschive: (n°1 S.C.A Castellazzo, n.°2 S.C. del Saliceto, n°3 S.C. del Saliceto, n°4 S.C. Vicinale del Mariser, n°5 S.C. Romano-Pavone, n°6 S.C. Verna, n°7 S.C. Vallo, n°8 S.C. Vallo, n°9 S.C. Vallo, n°10 S.C. di Ribes, n°11 S.C. Vicinale di Pasquere, n°12 S.C. di Ribes, n°13 S.C. del Molino, n°14 S.C. Vicinale di Quart Sotto Roggia, n°15 S.C. Vicinale del Colombaro, n°16 S.C. di Sanguignolo, n°17 S.C. di Pratichioso, n°18 S.C. di Sanguignolo, n°19 S.C. del Ghignone, n°20 S.C. di Velator , n°47 S.C.A. Borgata-Chiusellaro, n°48 S.C.A. Bta Sanguignolo, n°49 S..C.A. Bta Verna, n°50 S.C.A. Largo Europa, n°51 S.C.A.Cascine Marchetti),
6. Per le strade comunali boschive, la distanza delle piante dal ciglio della strada può essere inferiore ai mt.3 purché si tratti di piante pregiate (pioppi, querce, noci ecc.); le rubinie o altre vegetazioni spontanee ad una distanza inferiore a mt. 3 debbono essere comunque abbattute. I mezzi agricoli, trattori, mietitrebbie debbono poter passare agevolmente su tutte le strade in questione. Se in concomitanza ai lati opposti della strada ci fossero due piante di specie pregiata, per cui i mezzi citati non potessero transitare, i proprietari delle piante in questione hanno l'obbligo di abbattere le medesime. Ai fini di tutela del paesaggio e di mantenimento della viabilità storica, per le strade esistenti di cui al c. 1 lettere e,f,g, è ammesso mettere a dimora nuove piante e sostituire i filari già esistenti fatte salve le distanze stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento.
7. Nel caso di impianto di nuovi filari lungo le strade di cui al c. 1 lett. f,g il Comune potrà per ragioni paesaggistiche e/o di realizzazione di percorsi naturalistici, autorizzare piantamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal Codice della Strada. Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade, la distanza si misura dal ciglio strada o dal bordo esterno del fosso di scolo che costeggia la strada stessa.
8. In ogni caso i polloni e i rami delle piante non possono ostruire il sedime o lo spazio aereo sovrastante le strade, nei limiti necessari per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli e i soggetti tenuti alla manutenzione devono provvedere a tenere sgombra l'area necessaria.
9. Gli alberi o le siepi collocati a distanza non regolamentare dal confine delle strade di cui al presente articolo, in zona pericolosa per la sicurezza e per la libera circolazione, anche se esistenti da lunga data, dovranno essere abbattuti in esecuzione di ordinanza comunale adeguatamente motivata sotto il profilo della pubblica incolumità.
10. E' fatto obbligo ai proprietari delle strade pubbliche e private di uso pubblico di tagliare rami e polloni che aggettano sulle strade, impedendo la vista o rendendo difficoltoso il passaggio, nonché rimuovere i rami secchi o che comunque costituiscono un pericolo. Qualora i soggetti privati non vi provvedano entro il 15 maggio di ogni anno, il Comune provvederà direttamente addebitando ai proprietari le relative spese.
11. Nel caso in cui si renda necessario l'abbattimento di piante lungo le strade di uso pubblico, è fatto divieto di rovesciarle sul lato della via.

Art. 20 - Sgombero neve dalle strade

1. Il Comune riconosce la pubblica utilità del servizio sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione su tutte le vie di comunicazioni di sua competenza. La neve rimossa non deve essere **ammucchiata** sui marciapiedi.
2. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i rispettivi utilizzatori, **senza creare cumuli lungo la le strade**.
3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili, dai passi carrai o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaia, sui balconi sporgenti, sui marciapiedi e cortili, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Qualora si rende necessario rimuovere la neve da un posto elevato è necessario delimitare l'area interessata ed adottare ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

Art. 21 - Disposizioni sul verde privato confinante con pubbliche vie

1. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, recintate e non, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
2. In conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nelle proprietà dei privati situate in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendano sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla loro costante sistemazione in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. I particolari devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. I terreni adiacenti ad appezzamenti coltivati devono essere mantenuti puliti da infestanti sterpaglie ed arbusti.

DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI

Art. 22 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini

1. La normativa contenuta nel presente titolo non si applica ai boschi e parchi pubblici e ai piantamenti lungo le strade e le acque pubbliche, che sono oggetto di specifiche disposizioni contenute in altro titolo del presente Regolamento.
2. Per l'applicazione della normativa in materia di distanze dei piantamenti dai confini si considerano piante di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze notevoli come pioppi, cipressini, noci, querce e carpini, olmi, robinie, faggi, salici, gelsi, platani, tigli, aceri, castagni, pini, mentre sono considerate piante non di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze non superiori a 3 metri e che si diffondono naturalmente in rami. La distinzione tra alberi di alto fusto e alberi non di alto fusto ai fini dell'applicazione della normativa sulle distanze dai confini è fatta con riguardo alla specie della pianta e non al modo in cui essa sarà tenuta e regolata.
3. Per piantamento si intende la messa a dimora in pieno campo.
4. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la messa a dimora.

Art. 23 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini nelle zone agricole

1. Nelle zone agricole la distanza dalla proprietà confinante delle piante di alto fusto, a filare unico, non può essere inferiore a metri 15.
2. Nelle stesse zone la distanza dalla proprietà confinante delle piante non di alto fusto, a filare unico, non può essere inferiore a 3 metri.
3. La distanza di piante di alto fusto dal confine è ridotta a 10 metri per le piante che saranno recise al ceppo con turno da 6 a 9 anni (ceduazione quale forma di governo del bosco che si basa sul taglio della parte aerea della pianta, lasciando intatta la ceppaia, da cui si sviluppano i polloni che ricostruiscono la nuova massa legnosa) ed è ridotta a metri 4 per i boschi riconosciuti e tutelati dalle leggi forestali.
4. La distanza dal confine di piante di alto fusto e non di alto fusto è ridotta rispettivamente a metri 4 e a metri 2 per i piantamenti in vivaio da estirpare entro il compimento del terzo anno dalla data di messa a dimora.
5. La messa a dimora e il mantenimento di piante a distanza dal confine inferiore rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti è sempre consentita per accordo tra i confinanti risultante da atto scritto o da esistenza pacifica.
6. Le distanze stabilite dal presente articolo si applicano indipendentemente dalla destinazione attuale o futura dei fondi su cui le piante insistono e dei fondi con essi confinanti-

7. In caso di violazione delle norme sulle distanze dei piantamenti dal confine il proprietario danneggiato farà ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
8. La presenza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di pioppi a distanza non regolamentare dal confine è comunque tollerata fino al raggiungimento della maturazione; decorso tale termine i pioppi a distanza non regolamentare devono essere abbattuti. La data di maturazione dei pioppi è fissata in un massimo di anni 14 dal piantamento o dalla nascita spontanea.
9. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione delle norme contenute in questo titolo la nascita e crescita spontanea degli alberi è soggetta alle medesime norme stabilite per i piantamenti. In caso di nascita di piante a distanza non regolamentare dal confine, il proprietario del fondo su cui sono nate è tenuto pertanto ad estirparle o a trasferirle a distanza regolamentare.
10. Salvo diverso accordo tra i proprietari interessati e quanto stabilito a tutela delle alberate storiche lungo le strade, gli alberi che si trovano a distanza non regolamentare abbattuti, caduti o morti per qualsiasi causa non possono essere rimpiazzati se non osservando le distanze prescritte.

Art. 24 - Distanze dai fabbricati e dai confini nel centro abitato

1. Fatti salvi specifici diversi accordi tra le parti, nel centro abitato, gli alberi devono essere piantati alla distanza dai fabbricati e dai confini, come previsto dall' art. 892 e seguenti del codice civile:
 - a. metri 3 per gli alberi di alto fusto;
 - b. metri 1,5 per gli alberi non di alto fusto;
 - c. metri 0,50 per le essenze.

Stabilendo, inoltre, che per motivi di sicurezza l'altezza raggiungibile dalle piante non potrà essere superiore alla distanza dal confine.

Art. 25 – Depositi: 1) di legname, 2) di altro materiale

1. di legname

1. Entro la delimitazione del centro abitato di cui alla planimetria allegata nei terreni di proprietà non possono essere realizzati depositi di legnami destinati alla vendita.
2. I depositi di legname per uso personale devono essere di quantità massima di q.li 100 a tutela della sicurezza dei cittadini, a distanza di mt. 1 dalle recinzioni di confine. Le cataste comunque non devono superare l'altezza della recinzione di confine.

2. di altro materiale

3. Sui terreni adiacenti alle seguenti strade di penetrazione al paese sia provinciali che comunali:

- Via Circonvallazione
- Via Trento
- Stradale Torino
- Via Dietro Castello
- Via Einaudi

considerata la vocazione turistica del Comune e per la tutela paesaggistica, per una fascia di rispetto di mt. 300 sono vietati depositi di materiali quali: accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo aperto di veicoli e merci, baracche e tettoie, materiale da costruzione e demolizioni, escluse le attività autorizzate.

4. Sono comunque soggette ad autorizzazioni l'occupazione sia temporanea che definitiva di suolo pubblico o privato per i depositi di materiali di cui al c. 3 ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 56/77 e smi.

TITOLO III
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE

SEZIONE I

***DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE
E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA***

Art. 26 - PREVENZIONE INCENDI

Divieto

1. Ai fini del presente articolo, per accensione di fuoco si intende la combustione dei vegetali concentrati, raggruppati e localizzati in un unico punto, mentre per abbruciamento è da intendersi la combustione dei residui vegetali sparsi.

In particolari condizioni metereologiche di grave pericolosità disposte dall’Ispettorato Regionale delle Foreste, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, è vietato dar fuoco a ristoppie, fondi boscati e cespugliati, erba secca o ramaglie.

2. È sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale.

3. E' inoltre vietata l'accensione di fuochi a qualsiasi distanza dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Deroghe:

4. Sono comunque ammesse anche nella zona collinare “Paraj Auta” l'accensione di barbecue nel proprio giardino o terrazzo.
5. Per particolari esigenze può essere chiesta la collaborazione del **Associazione A.I.B.** di Pavone.

Art. 27 - Nel periodo di grave pericolosità

1. Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al comma 1, art.9 della legge del 1° marzo 1975 n.47, è vietato accendere fuochi, far brillare mine usare apparecchi e fiamme o elettrici per tagliare metalli usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste al comma n.4 art. 26.
2. E' vietato ai sensi della L.R. 32/82 l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità d'incendio dal 1/11 al 30/4.

Art. 28 - Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

1. Nelle aree boschive, il cui sottobosco sia stati distrutto o danneggiato dal fuoco, è vietato ai sensi della

legge **353/2000** l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

2. È inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni salvo l'applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di polizia forestale vigenti nella Provincia.

Art. 29 - Sanzioni

1. Per la violazione ai divieti per l'inosservanza degli obblighi della presente sezione si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. Per le violazioni di cui all'art.26 si applica la sanzione da €. 50,00 a 500,00
 - b. Per la violazione di cui all'art. 27 e 28 si applica la sanzione da €. 80,00 a €. 800,00.

Art. 30 - Fuoristrada

1. È vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada ad eccezione di quelli segnalati dall'Amministrazione. I sentieri di collina e le piste di esbosco sono considerati a tal fine fuoristrada..
2. È vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non citati e segnalati, fatta salva la normativa della legge Regionale n.60/79 e s.m.i.
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impegnati nei lavori agrosilvo-pastorali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nelle opere idraulico - forestali, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

Art. 31 - Recupero aree degradate

1. Il Comune promuove il recupero e la valorizzazione di aree degradate in conformità con gli indirizzi regionali.

Art. 32 - Tutela della Proprietà Agricola e Salvaguardia delle Aree Rurali

1. A tutela del diritto di proprietà il conduttore o il proprietario del terreno può disporre appositi cartelli portanti la dicitura: "**PROPRIETA' PRIVATA – DIVIETO DI ACCESSO**", disposti in modo e numero sufficiente a descrivere il perimetro del terreno. Tale segnaletica potrà essere posta in essere di comune accordo tra i diversi proprietari limitrofi ai margini della proprietà complessiva **dandone segnalazione all'Ente Provinciale (Legge Regionale 70/96)**.
2. È vietato l'ingresso e il passaggio abusivo sui fondi di proprietà privata anche se inculti e non recintati o muniti dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo l'esercizio di servitù di passaggio e lo svolgimento della caccia.
3. Non costituisce violazione di cui al c. 2 del presente articolo l'accesso ad una strada privata qualora all'inizio della stessa non sia apposto cancello o sbarra o cartello con l'indicazione "**PROPRIETÀ**

PRIVATA – DIVIETO DI ACCESSO”

4. La raccolta di qualunque qualità e specie di frutti e verdure è comunque vietata considerandola abusiva anche dai bordi delle strade sempre che essa non venga effettuata dal legittimo proprietario o da persone da esso autorizzate.

Art. 33 - Salvaguardia delle aree rurali

1. Nella redazione e nello sviluppo del Piano Regolatore Comunale devono essere salvaguardate le aree rurali ove esistano allevamenti di bestiame per l'espansione del centro urbano.

Art. 34 - Salvaguardia equilibrio Ambientale

1. È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore nei prati nelle zone boschive, in terreni agricoli, al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali, comunali, nonché di quelle di accesso a locali pubblici o privati classificate e disciplinate ai sensi di legge.
2. La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore nelle suddette zone sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e alle persone da essi autorizzate.
3. A tutela dell'inquinamento ambientale della salute dei cittadini è assolutamente vietato su tutto il territorio comunale, agricolo e urbano, la sosta con motore acceso di tutti i veicoli compresi mezzi di trasporto pubblici e macchine agricole.

Art. 35 - Presenza di animali nell'abitato e nel territorio comunale

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti intensivi e allevamenti non per uso familiare nel centro abitato. Per eventuali preesistenze alla data di entrata in vigore del presente regolamento è vietato ogni ampliamento dell'attività fatte salve le norme igienico sanitarie da verificare presso i servizi preposti dall'ALS competente.
2. Fatte salve le norme igienico sanitarie da verificare presso i Servizi proposti dall'A.S.L. competente le distanze da rispettare nella costruzione delle stalle sono le seguenti:
 - Le stalle predisposte per l'alloggiamento per più di 4 capi dovranno distare almeno 20 metri dall'abitazione del proprietario (o conduttore dell'azienda agricola o dell'attività) e ad almeno 50 mt da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola.
 - Le stalle con 3 o più capi devono essere fornite di apposita concimaia costruita e mantenuta in modo tale da evitare la perdita di liquidi.
 - Le concimaie di sosta o di maturazione dovranno distare almeno a 100 mt. da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola (compresa l'abitazione del proprietario ecc.): Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i muchi saranno collocati sul nudo terreno in aperta campagna a conveniente distanza e, comunque, non inferiore a mt. 50 dai corsi d'acqua e dalle strade.
3. Relativamente agli allevamenti intensivi si fa rinvio alle norme di attuazione del PRGC.
4. E' consentito detenere presso la propria abitazione al fine dell'utilizzazione famigliare un numero limitato di avicoli, conigli, bovini, ovini, suini ed equini, cani e gatti sempre che la loro presenza non contrasti con le norme di carattere sanitario e non rechi disturbo alla tranquillità dei vicini.

5. Al fine dell'utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di: 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4 fatto salvo quanto stabilito al comma precedente e i ricoveri degli animali suddetti devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni vicine per situazioni pregresse difformi dal presente regolamento i detentori di animali devono adeguarsi al Regolamento entro mesi 1 dall'esecutività.

Art. 36 - Animali molesti

1. Nelle singole abitazioni, nei condomini, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietato la detenzione di qualsiasi animale che disturbi, specialmente di notte, la pubblica quiete.
2. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica.

Art. 37 - Presenza animali nel territorio comunale (mandrie). ABROGATO (DEL. CC. 6/2011)

Art. 38 – Divieto di pascolo ABROGATO (DEL. CC. 6/2011)

Art. 39 - Trasporto del letame

1. Il letame nel centro abitato potrà essere trasportato, contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione, entro le ore 8.00 e non è consentito dopo tale ora per tutta la durata del giorno fino alle ore 18.00. E' vietata qualunque operazione di carico o scarico di letame su strade pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio nel centro abitato, è altresì vietata la sosta nel centro abitato dei carri durante tale trasporto.

Art. 40 - Spargimento di liquami

1. È consentito lo spargimento di liquami ad uso agricolo con l'obbligo di interramento entro le successive 48 ore e entro le 24 ore in prossimità degli abitati. Il trasporto dei liquami e della pollina deve avvenire entro le 08:00 e non è consentito dopo tale ora per tutta la durata del giorno fino alle ore 18:00.
2. E' comunque vietato lo spargimento entro 100 mt. dalle abitazioni.

Art. 41 - Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica

- 1.E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di alimentare piccioni e animali selvatici di qualsiasi specie.
- 2.E' vietato anche mettere mangimi ed altri cibi alla portata della fauna selvatica.
- 3.La chiusura di granai e silos deve essere curata in modo da evitare che la fauna selvatica si possa alimentare.

Art. 42 - Alveari

1. Gli alveari devono essere collocati ad una distanza di almeno 10 metri dalle strade di pubblico transito e ad almeno 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
2. L'ingresso degli alveari deve essere collocato in direzione opposta rispetto alle abitazioni e ai manufatti che si intendono proteggere.
3. La distanza è ridotta alla metà se tra l'apiario e i luoghi indicati dal comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 metri o siano interposti muri, siepi o altri ripari senza soluzione di continuità idonei a non consentire il passaggio delle api.
4. Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere derivate purché vi sia il consenso scritto tra i proprietari confinanti.

Art. 43 - Impiego di fitofarmaci

1. I fitofarmaci possono essere utilizzati soltanto sulle colture alle quali sono specificamente destinati e nei limiti quantitativi prescritti.
2. Nel raggio di 100 metri dagli insediamenti urbani, rurali ad uso abitativo o di allevamento degli animali, è vietato distribuire tramite mezzi meccanici o manuali che comportino la nebulizzazione prodotti fitosanitari di qualunque classe tossicologica. Tale divieto non sussiste per i prodotti fitosanitari non classificati.
3. Con la sola eccezione dei prodotti fitosanitari non classificati, è fatto obbligo a chi impiega sulle colture prodotti sanitari comunque classificati di disporre lungo i confini del fondo trattato cartelli ben visibili recanti la scritta “Attenzione! Coltura trattata con prodotti fitosanitari”.

Art. 44 - Impiego di fertilizzanti

1. L'impiego di fertilizzanti in agricoltura deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili per il reintegro dei terreni.
2. Il Comune suggerisce l'adozione da parte degli agricoltori di tecniche naturali per la restituzione ai terreni della sostanza organica (rotazione delle colture, letamazione, sovescio, compostaggio della frazione organica dei rifiuti).
3. Il trasporto e lo spargimento sui terreni agricoli di deiezioni o liquami zootecnici derivanti dai cicli produttivi di allevamento animale deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle buone pratiche agricole previste dalla normativa di settore. In ogni caso al termine dello spargimento, il fondo, se le condizioni climatiche lo consentono, dovrà essere tempestivamente lavorato e il materiale opportunamente interrato secondo le norme della buona pratica agricola.
4. Lo smaltimento in agricoltura del letame e dei liquami è ammesso esclusivamente nel caso esplichino effetto fertilizzante e siano esenti da sostanze tossiche per le colture e per gli operatori stessi con le modalità di cui all'art. 43. Durante il trasporto, in nessun modo le deiezioni dovranno cadere sulla pubblica via.

Art. 45 - Impiego dei diserbanti

1. Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti e degli antiparassitari. L'impiego dei diserbanti deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili, secondo le prescrizioni delle normative di settore.
2. In particolare, in base alla L.R. 28/12/89 n.76 all'interno dei centri abitati per una distanza di almeno 100 mt. nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti appartenenti alla I° e II° classe di tossicità.
3. Relativamente alla modalità di miscelazione, conservazione e trattamento si rinvia alle vigenti normative in materia.

Art. 46 - Gli insetticidi

1. Sono vietati i trattamenti con insetticidi durante il periodo di fioritura fatta eccezione per quelli non dannosi alle api e agli insetti utili.

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 47 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante

1. Fatte salve le prescrizioni di legge in materia di comunicazione di malattie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed altri comunque interessati, di comunicare al Comune la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogramme o comunque malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili alle colture agricole o ai boschi e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano prescritti dai competenti organi.
2. Nel caso di infestazione di cancro rosso del platano, processionaria del pino, comparsa del mal d'inchiostro, i soggetti di cui al precedente comma dovranno darne immediata comunicazione al più vicino comando del Corpo Forestale dello Stato o al Sindaco.

Art. 48 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione

1. Verificandosi malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza un certificato rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 49 - La nottua e la piralide

1. Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 del mese di aprile di ogni anno.

Art. 50 - Le esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche adoperate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, cartelli ben visibile la scritta "campo o prato avvelenato".
2. E' fatto obbligo a chi sparge esche a scopo di protezione agricola di raccogliere e smaltire adeguatamente le carogne degli animali soppressi.

Art. 51 - Lotta biologica alle zanzare

1. Al fine di attuare la lotta biologica contro le zanzare di cui alla L.R. n. 75/95, ogni cittadino proprietario **o conduttore** di vigneti nella collina di Pavone è tenuto a coprire le vasche naturali o artificiali di raccolta acque piovane con retine o botole in legno in modo da evitare le moltiplicazioni delle larve all'interno delle stesse.
2. Coloro che avessero abbandonato i vigneti ma comunque accumulino acqua piovana nelle suddette vasche, devono aprire un varco nelle stesse in modo di farne defluire l'acqua.
3. I proprietari di orti che accumulino acqua piovana **in** contenitori adiacenti alle proprie abitazioni, al fine della prevenzione e lotta alle zanzare sono tenuti a coprire i medesimi con retine a maglia fine.

SEZIONE II

TUTELA DELLA FLORA

Art. 52 - Tutela della flora spontanea

1. Il rivestimento erboso dei terreni non può essere asportato, trasportato e commercializzato. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche culturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie e di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. Questa disposizione non si applica ai terreni destinati ai vivai.
2. La vegetazione erbosa prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui lo sviluppo eccessivo comporti l'alterazione dell'equilibrio e delle biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, viene autorizzato dall'amministrazione, il taglio e lo sfoltimento della vegetazione.
3. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio delle specie vegetali a protezione assoluta indicate nell'elenco allegato della L.R. 2 Novembre 1982 n.32. Per ogni specie non inclusa in tale elenco è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio Regionale.

Eccezioni

4. I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
5. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, non incluse nell'elenco allegato alla L.R. del 2 novembre 1982, n.32, è soggetta alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931 n.99 previa autorizzazione del responsabile del servizio. La coltivazione e la commercializzazione delle piante officinali e delle specie vegetali protette, è incentivata attraverso gli strumenti indicati nella L.R. 2 novembre 1982 ,n.32 e nella L.R. 3 agosto 1993, n.38.

Raccolta dei prodotti di sottobosco

6. Sono considerati prodotti selvatici i prodotti del sottobosco come definiti e protetti dalla vigente legislazione:
 - a) I funghi epigei e ipogei anche non commestibili, b) i tartufi, c) i muschi, d) le fragole, e) i lamponi, f) i mirtilli, g) le bacche di ginepro, h) le more di rovo, i) altri prodotti tradizionalmente oggetto di raccolta a scopo alimentare e/o medicinale.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita ma in quantità limitate così come previsto dall'art. 20 L.R. 2 novembre 1982, n.32 e con modalità tali da assicurare la conservazione delle piante ed a non impoverire la specie.

Art. 53 - La raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi spontanei è soggetta a specifica disciplina comunale in conformità con i principi

fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n.352 , dalla L.R. 2/9/82 n.. 32 e dalla circolare della Giunta Regionale 18 ottobre 1994, n.24\ECO.

Eccezioni

2. La raccolta dei funghi è sempre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo ai proprietari.
3. I proprietari, i possessori, e qualunque altro soggetto avente titolo sui terreni possono praticare su di essi la raccolta dei funghi anche in deroga ai limiti quantitativi legali, senza dover chiedere il rilascio della predetta autorizzazione.

Limiti quantitativi

4. La quantità massima individuale e giornaliera di raccolta è quella prevista dalla Legge Regionale in materia.

Modalità di raccolta

5. È severamente vietato utilizzare rastrelli, uncini od altri mezzi di ricerca che possono recare danno allo strato humifero. Al fine di non alterare l'equilibrio biologico del sottobosco e in ogni caso vietato il danneggiamento, la dispersione e la distruzione, comunque attuata, di funghi anche se non mangerecci o ritenuti tali.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È sottoposto a sanzione amministrativa l'uso di contenitori di plastica.

Vigilanza

7. I compiti di controllo e vigilanza affinché l'attività si svolga in conformità alle norme vigenti sono affidati, oltre che al Servizio di Polizia Municipale, anche agli agenti del Corpo Forestale nonché ad altre categorie di soggetti legittimati all'esercizio. In particolare le guardie ecologiche sono abilitate all'accertamento e alla contestazione immediata o notificazione delle violazioni. Ogni violazione delle norme adottate comporta la confisca dei funghi raccolti, e l'applicazione della sanzione amministrativa.

SEZIONE III

PASCOLO E TRANSUMANZA

ART. 53/1 - DEL PASCOLO E DELLA TRANSUMANZA APP. (DEL. CC. 6/2011)

1. Il bestiame al pascolo deve essere sempre guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente e proporzionato al numero di animali da vigilare affinché il bestiame non arrechi danni ai fondi o produca molestia e pericolo alle persone.
2. Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali devono essere osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.
3. Per l'esercizio del pascolo su fondi privati è necessaria l'autorizzazione del proprietario del fondo.

4. Durante il trasferimento degli animali e durante il pascolo le persone che li custodiscono devono rispettare le prescrizioni del codice della strada e del presente regolamento.
5. I proprietari conduttori di greggi, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.
6. E' vietata la pratica della transumanza al fine del pascolo vagante sul territorio del Comune. Ogni spostamento di mandrie e greggi dovrà avvenire con l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada.
7. I proprietari di greggi o mandrie che praticano il pascolo vagante esclusivamente all'interno del Comune di registrazione anagrafica dell'allevamento non hanno l'obbligo di comunicazione di spostamento nonché l'obbligo di detenzione sia del libretto di pascolo vagante che del Registro di pascolo vagante semplificato.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1,2, e 3 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.
9. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche relative al pascolo si applicheranno le norme di cui al D.P.R. 320/54 coordinato con la L. 218/88 e la D.G.R. n. 18 – 7388/2007.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al c. 6 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 a €. 500,00.

ART. 53/2 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

AL PASCOLO VAGANTE APP. (DEL. CC. 6/2011)

1. Il detentore di greggi o mandrie che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante sul territorio di più comuni deve rispettare le seguenti procedure di cui alle Del. G.R. n. 18-7388/2007:
 - Dotarsi del Registro di pascolo vagante semplificato di registrazione dell'allevamento rilasciato dal Servizio veterinario dell'ASL.
 - Presentare domanda di rilascio di nulla osta che riporti il periodo di tempo presumibile in cui il gregge o la mandria sarà presente sul territorio di ciascun comune (mod. A).
2. La domanda deve essere presentata:
 - Al Servizio veterinario dell'ASL competente.
 - Al Presidio di profilassi e Polizia veterinaria competente.
3. Il detentore del gregge o della mandria deve fornire garanzia relativamente al permesso di utilizzo dei terreni di pascolo da parte dei proprietari mediante autocertificazione con la domanda (mod. A) nella quale deve essere comunicato il nome dei proprietari, gli estremi di mappa dei terreni e la loro superficie dichiarando la congruità dei terreni al numero dei capi

(idonea superficie).

4. I servizi veterinari, ricevuta la domanda, se non sussistono motivi ostativi di carattere sanitario, informano i Sindaci dei Comuni interessati (mod. B). Il nulla osta da parte dei Sindaci si considera rilasciato mediante silenzio–assenso trascorsi gg. 7 lavorativi dalla comunicazione senza esplicito diniego. E' facoltà dell'amministrazione comunale, prima del rilascio del nulla osta A.S.L., di verificare che i terreni dati in concessione da parte del proprietario siano di superficie idonea e proporzionata al numero degli animali. Nei successivi gg. 3 lavorativi il Servizio veterinario competente rilascia il nulla osta al transito o pascolo vagante (mod. C).

ART. 53/3 – RICETTO A GREGGI VAGANTI APP. (DEL. CC. 6/2011)

1. I pastori e i caprai transumanti devono comunicare al Comune ed al servizio veterinario dell'A.S.L. la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali ed il personale che hanno alle loro dipendenze con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo comunicandolo al Sindaco.
2. Nessun proprietario può rilasciare il proprio assenso al di fuori di quanto già autorizzato preventivamente dall'ASL e dal Comune secondo l'iter di cui all'art. 53/2.
3. Non è consentito alcun mutamento se non fatto secondo l'iter di cui all'art. 53/2 (mod. A).
4. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n. 320/54 come coordinato con la L. 218/88 o al presente regolamento.

ART. 53/4 – DIVIETO DI PASCOLO E BESTIAME INCUSTODITO APP. (DEL. CC. 6/2011)

1. La sosta e il pascolo di animali di qualsiasi specie sono sempre vietati nella zona protetta "Paraj Auta".
2. Il pascolo non può essere esercitato su terreno altrui senza il consenso del proprietario del fondo.
3. E' altresì vietato:
 - a. far circolare sulle strade e loro pertinenze bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - b. condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle rive di fiumi, torrenti, canali, rii e simili, lanche e bracci morti fluviali nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade e gli argini di protezione alluvionale per i centri abitati;
 - c. far scendere il bestiame sulle scarpate delle strade per abbeverarlo nei fossi e canali laterali;
 - d. far pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi di nuovo impianto e in quelli di

rinnovazione naturale o impianto industriale, per 5 anni se in zone di bosco ceduo e per 10 anni in tutti i luoghi percorsi da incendi boschivi, la cui tutela e controllo sono sottoposti alle leggi forestali;

- e. far pascolare il bestiame nelle ore notturne, salvo che il pascolo avvenga su fondi interamente recintati in modo adeguato ad impedirne l'uscita del bestiame;
- f. fare sostare il bestiame nelle vie e nelle piazze, tranne in occasione di manifestazioni autorizzate;
- g. lasciare il bestiame incustodito al pascolo sia di giorno che di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

8. TITOLO IV
PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
SEZIONE I
TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 54 - Rispetto e tutela degli animali

1. In conformità a quanto specificamente disposto dalle norme vigenti in materia di tutela del benessere animale, è vietato il maltrattamento degli animali domestici, di quelli da allevamento e degli animali selvatici.
2. E' considerato maltrattamento tenere gli animali in luoghi inadatti alla loro etologia per natura e/o per dimensione, non fornire acqua e cibo in misura sufficiente, non ripararli dalle intemperie e dai rigori del freddo e del caldo, percuotterli, sottoporli a fatiche eccessive, costringerli a lavori per cui non sono più adatti per età o malattia, abbandonare gli animali domestici o addomesticati, non provvedere loro in caso di gravi malattie o incidenti che provocano loro sofferenze, tenerli in posizioni o condizioni tali da recare loro sofferenza e comunque recare loro sofferenze inutili.
3. Non sono considerate maltrattamento le attività venatorie e piscatorie ammesse, le normali pratiche agricole (ad esempio castrazione, macellazione), le attività poste in essere per il controllo delle popolazioni di animali domestici o selvatici nel contesto delle pratiche normalmente ammesse (sterilizzazione, derattizzazione e simili) o di specifici programmi approvati dagli enti competenti, quali ad esempio i piani di abbattimento faunistico-venatori per cinghiali.
4. Non sono considerate maltrattamento le pratiche normalmente ammesse per il contenimento degli animali pericolosi.
5. In particolare per garantire la tutela degli animali:
 - a. È vietato causare dolore e sofferenza agli animali;
 - b. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti o sevizie;
 - c. È fatto divieto di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
 - d. È vietato abbandonare animali domestici.
 - e. È vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani poiché procurano paura e sofferenze e possono provocare reazione di aggressività da parte degli stessi.

Art. 55 - Mantenimento dei cani

1. I proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina

Regionale entro 15 giorni dalla detenzione ed alla contestuale applicazione del microchip In caso di morte, cessione o cambio di residenza deve essere data comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL di residenza. Per l'inosservanza si rinvia alla specifica normativa (L. 18/2004 e s.m.i.).

2. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno. I cani pericolosi devono essere tenuti sempre con museruola e guinzaglio, così da garantire la sicurezza di terzi.
3. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 m² per animale adulto, osservando tutte le norme di igiene e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5m. di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
4. In caso di smarrimento deve essere fatta segnalazione entro 3 gg. all'Ufficio di Polizia municipale.
5. È severamente vietato l'abbandono di escrementi dei propri cani lungo le strade comunali e nei giardini pubblici.

Art. 56 - Cani da guardia e cani potenzialmente pericolosi

1. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade o con indole aggressiva non possono essere lasciati liberi.
2. I proprietari di tali cani sono comunque tenuti al rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento a tutela del benessere animale.
3. I cani con spiccate attitudini di controllo e di contenimento di greggi o mandrie possono essere lasciati liberi durante il pascolo, purché non abbiano indole aggressiva nei confronti di persone, cose o verso altri animali.
4. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di:
 - a. Applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b. Applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
5. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
6. Gli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
7. Chiunque possiede cani potenzialmente pericolosi ha l'obbligo di stipulare polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 57 – Divieto di allevamento

Ai sensi delle ordinanze annuali del Ministero della Salute “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”;

1. E’ vietato l’allevamento delle seguenti razze:
 - Pitbull
 - Staffordshire-terrier
 - Eventuali incroci da loro derivati

Chi possiede queste razze canine dovrà attenersi scrupolosamente a precise regole di cui alle ordinanze annuali, così sintetizzate:

- a. Museruola robusta
- b. Guinzaglio lungo non più di 1 mt.;
2. Sono inoltre vietati:
 - l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci e razze con spiccata attitudine aggressiva di cui all’elenco allegato;
 - qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività,
 - la sottoposizione di cani al doping (L. n. 376/2000).
 - Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.
3. Sono soggette alle norme del DPGR n. 4359/93 i concentrati di cani superiori a 5 soggetti adulti ed i gatti superiori a 10 gatti adulti. Essi devono avere l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco.

Art. 58 - Mantenimento dei cani

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati e in tutti gli spazi ed aree pubbliche, compreso il cimitero, i cani non possono accedere liberamente.
2. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni in luoghi pubblici o aperti al pubblico del capoluogo e borgate di essere muniti di scopino, paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni. Qualora abbiano a defecare, la persona ha l’obbligo di pulire l’area lordata.
3. È vietato condurre cani nei negozi alimentari, nei pubblici esercizi, nelle aree destinate ai giochi dei bambini e in tutte le aree appositamente segnalate; le norme del presente comma non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane.
4. Nei parchi giochi i cani non possono assolutamente accedere a garanzia dell’igiene e della sicurezza dei bambini.

Art. 59 - Soppressione eutanasica

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale d'affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 60 - Prevenzione e controllo del randagismo

1. Il Comune ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati.
2. Il Comune, associato generalmente con altri comuni, istituisce un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile comunale realizzato nel rispetto delle norme igieniche vigenti, o si convenziona con canile privato.
3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario i presidi di polizia veterinaria delle A.S.L. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4. Alle persone non autorizzate, è vietato catturare animali vaganti e trattenerli.

Art. 61 - Randagismo Felino

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale deve essere segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della A.S.L.
2. Qualora si renda necessario il Comune, in accordo con il servizio veterinario della A.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e gravità dei casi segnalati:
 - a. Affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
 - b. Il controllo delle nascite;
 - c. La cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni.

Art. 62 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni sono affidate alla polizia Municipale.
2. In caso di violazione alle norme sopraindicate i proprietari/detentori degli animali domestici sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa specifica.

SEZIONE II

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 63 – Tutela della Fauna selvatica

1. Relativamente alla tutela della fauna selvatica si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
2. A tutela dell'habitat delle sorgenti dei boschi di Pavone è vietata la pesca del "Gambero di fiume".

TITOLO V

TUTELA DELLE ACQUE

Art. 64 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è utilizzata e salvaguardata secondo criteri di solidarietà.
2. Fanno parte dell'alveo (solco naturale o artificiale all'interno del quale scorre un corso d'acqua) e pertanto appartengono al demanio pubblico i ghiaioni e cioè quei sedimi normalmente coperti da acque correnti che in qualche periodo dell'anno rimangono asciutti.
3. Appartengono al demanio pubblico i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una parte delle rive portandosi sull'altra, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
4. Se un fiume, torrente o rio si forma un nuovo letto abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai terreni abbandonati sia a seguito di eventi naturali sia per fatti artificiali indotti da attività antropiche ivi comprendendo anche terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
6. I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore costituiscono risorsa importante ai fini del paesaggio e della tutela del territorio.

Art. 65 -Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

1. I fiumi e torrenti sono tutelati dalle leggi in materia.
2. Ai proprietari o conduttori di fondi confinanti con fiumi e torrenti non è consentito senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente asportare, alterare, rimuovere o tagliare la vegetazione spontanea della sponda o ripa.
3. Il prelievo dalle acque pubbliche a scopo di irrigazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente.

4. È severamente vietato scaricare nelle sorgenti come nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, qualsiasi materia liquida o solida, compresi gli sfalci di qualsiasi genere, ramaglie o fogliame provenienti da potature nonché rifiuti di qualsiasi genere.
5. È altresì fatto divieto di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati le materie putride di condotti di scarico.
6. È severamente vietato usare l'acqua delle rogge, del torrente Chiusella e di fontane spontanee provenienti dal sottosuolo per usi agricoli, salvo autorizzazione dell'autorità competente. È consentito l'uso di acque per irrigazione solo dalla roggia Della Cartiera e per gli iscritti al Consorzio irriguo.
7. È proibito usare le suddette acque per miscelare sul posto con diserbanti o altri prodotti nocivi all'ambiente.
8. È proibito scaricare sul terreno o corsi d'acqua i residui di prodotti inquinanti o lavaggio dei contenitori usati precedentemente.

Art. 66 - Distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua

1. Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 15 da fiumi, torrenti e rii. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa salici e alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno.

Art. 67 – Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti

– Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale.

1. La raccolta sui ghiaioni e sui greti di fiumi e torrenti di legname secco trasportato e depositato dalle acque è sempre consentita, a condizione che tale operazione avvenga senza danno per le rive e i fondi confinanti.
2. L'Ufficio Comunale competente può affidare a privati, con precedenza agli agricoltori, la pulizia mediante disboscamento di rive di cavalcavia e strade, assegnando come contropartita il legname ricavato. In caso di più soggetti interessati alle operazioni, sarà svolta una gara informale con assegnazione al migliore offerente. In sede di assegnazione dell'incarico di disboscamento, l'Ufficio Comunale impartirà le prescrizioni necessarie a tutela della fauna e della flora e dell'assetto territoriale.

Art. 68 - Tutela del deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono vietate tutte le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi o canali di scolo e di irrigazione in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.
3. Senza il consenso dell'organo competente è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione dei fossi o canali di scolo che alteri il libero corso delle acque pluviali, pregiudicando il territorio e gli utenti limitrofi. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al consenso scritto del proprietario, conduttore o mezzadro dei fondi interessati.
4. È vietato modificare l'assetto ambientale e naturale dei terreni. L'autorizzazione è subordinata al permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione Comunale previo consenso scritto dei confinanti, a condizione che non sia pregiudicato il normale deflusso delle acque pluviali e non sia arrecato danno ai terreni, vie e strade limitrofe.
5. Fatte salve particolari disposizioni nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, per ragioni di sicurezza della zona e del sito circostante, è facoltà dell'organo competente modificare, variare o abolire i fossi e i canali di scolo delle acque pluviali. I proprietari, conduttori o mezzadri dei fondi interessati dovranno essere preventivamente informati.
6. Le risorse idriche devono essere gestite secondo criteri di solidarietà: l'eventuale sottrazione d'acqua dagli ecosistemi acquatici deve essere limitata esclusivamente allo stretto indispensabile per le necessità irrigue, con la massima riduzione degli sprechi e con la massima efficacia distributiva sul suolo.

Art. 69 - Deviazione delle acque e modifica dei luoghi

1. Ai sensi dell'Art. 632 del C.P., è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana, sorgiva o di scolo dal suo corso naturale o riversarla sulle strade nonché ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali di irrigazione se non nei limiti dei propri diritti.
2. Nel caso si renda necessario lasciare in asciutta canali irrigui per l'esecuzione di lavori, dovrà essere conseguita apposita autorizzazione del Comune, che specifichi quali accorgimenti verranno adottati per evitare il peggioramento delle acque a valle e danni alla fauna e alla flora.

Art. 70 - Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee

1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, il Comune in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con il presente regolamento indica la corretta disciplina da seguire in merito alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee.
2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie. Le acque sotterranee sono nel seguente contesto distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione. Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie. Per falde freatiche si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie. Per falde in pressione si intendono quelle falde presenti nel sottosuolo separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui pressione le colloca ad un livello superiore a quello delle acque superficiali. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in

pressione e la falda freatica.

Art. 71 - Uso domestico delle acque sotterranee

1. L'uso potabile delle acque di falda freatica può essere consentito ed autorizzato dalle autorità competenti, solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nullaosta dell'Autorita Sanitaria competente previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre le acque a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale.
2. È fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sotterranee per uso domestico di dichiararne l'uso al Comune.

Art. 72 - Estrazione e utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici

Utilizzazione

1. L'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica dovrà essere autorizzata dagli Enti competenti.

Art. 73 - Ricerca estrazione e utilizzazione acque da falde in pressione

1. La ricerca, estrazione, utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione è riservata solo ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano. L'utilizzazione di dette acque per altri fini come ad esempio quelli agricoli può essere concessa solo in carenza di acque superficiali o di risorse idriche di falda freatica e per un periodo limitato di tempo. L'autorizzazione per la ricerca, estrazione, utilizzazione di dette acque è rilasciata dalla giunta regionale.

Art. 74 - Disposizioni per titolari di pozzi

1. I titolari di pozzi sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati della Provincia per il controllo del pozzo e per le analisi delle acque.
2. Qualora le opere di captazione non vengano più utilizzate spetta all'utente provvedere a proprie spese l'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza si incorre nella sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 75 - Esercizio della pesca

1. Essendo i corsi d'acqua, presenti sul territorio comunale, demaniali, l'esercizio della pesca viene regolato dalle vigenti norme che la contemplano in conformità del codice civile e del codice penale. In particolare l'esercizio della pesca è soggetto a specifica regolamentazione ai fini di tutelare conservare incrementare la fauna ittica presente nel territorio.
2. È severamente vietato nei corsi d'acqua raccogliere, là dove esista, il gambero di acqua dolce.

TITOLO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 76 – Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo alle occupazioni o al riposo delle persone.
2. Sono considerate industrie rumorose o incomodi il mestiere del lattoniere, del fabbro, del falegname e simili, del taglialegna, e tutti gli altri mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi dell'ARPA e dell'A.S.L. accertano l'entità e la natura dei rumori, promuovono i più idonei provvedimenti purché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alle eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità tra l'attività esercitata e il rispetto della quiete pubblica, il Sindaco, su motivata proposta dei predetti Servizi, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie dell'incomodo.
5. È comunque vietato impiantare nei fabbricati o cortili destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito nel piano comunale di zonizzazione acustica.

Art. 77 -Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di emissioni sonore e di superamento dei livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20.00 e le ore 8.00 è subordinata al preventivo parere dei servizi ARPA e ASL ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Qualora i Servizi suddetti lo ritengessero necessario per la natura delle attività, per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui avvengono, il divieto di esercitare l'attività può essere esteso con provvedimento del Sindaco ad un arco di tempo più ampio di quello indicato al comma 1.

Art. 78 - Lavoro diurno

1. La lavorazione delle industrie, arti e mestieri rumorosi non può cominciare prima delle ore 8.00 né protrarsi oltre le ore 20.00.

Art. 79- Abitazioni e altri luoghi privati

1. Nelle abitazioni, cortili ed in altri luoghi privati non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di disturbo per la quiete pubblica.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora, nonché l'uso di strumenti musicali, devono essere utilizzati in modo da contenere le emissioni entro limiti tali da non recare molestie o disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica in occasione di lavori edili e di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo nonché per il taglio della legna per uso personale.
4. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 si possono effettuare dalle ore 8.00 alle ore 19.00 esclusivamente nei giorni feriali. Gli accorgimenti, le cautele e il rispetto dei limiti di orario dovranno osservarsi anche nelle ristrutturazioni di esercizi pubblici, di esercizi commerciali nonché di uffici ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 80 - Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili

1. Al fine di prevenire molestie alle persone o turbative all'ordine pubblico, negli spazi pubblici è vietato far esplodere mortaretti, petardi e simili artifizi, nonché far uso di manganelli di plastica e simili, oggetti contundenti o compiere atti ad offendere, nonché l'uso di schiumogeni ed ogni altro oggetto o sostanza idonei a molestare o imbrattare.

Art. 81 - Pubblicità fonica

1. Fermo restando a quanto previsto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e dal Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella di trasmissione. In ogni caso il volume dei messaggi e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 82 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari di licenze di esercizio prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per attività di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non udire dall'esterno i suoni o i rumori prodotti.
2. È vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno e in tutte le aree aperte annesse ai locali dei pubblici spettacoli e dei pubblici trattenimenti.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai titolari dei pubblici esercizi, ai responsabili dei circoli e delle società private, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, all'igiene, alla decenza, ecc.
4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

TITOLO VII

IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 83 – Riconoscimento qualifica imprenditore agricolo

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o titolo principale di cui al D.Lgs. 99/2004 e s.m.i. viene effettuato tenendo conto delle disposizioni legislative in materia.

Art. 84- Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, e da loro famigliari di cui all'art. 230 bis del C.C. che intendono svolgere attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, devono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività agrituristiche al Comune, con le modalità di cui alla L. 20/2/2006 n. 96 e alla vigente normativa Regionale.
2. Il Comune valuterà i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione secondo le norme vigenti al momento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 – Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

Sono da considerarsi vincolanti le norme stabilite dal piano stralcio delle fasce fluviali dell'autorità di Bacino del fiume PO.

Art. 86 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 87 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma di Legge, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 88 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 89 - Casi non previsti dal seguente Regolamento

2. Per quanto non previsto dal seguente regolamento trovano applicazione:
 - a. Le leggi statali e regionali
 - b. Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
 - c. Il regolamento di igiene.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE	1
PROVINCIA DI TORINO.....	1
APPROVATO CON DELIB. C.C. N. DEL	1
TITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione	2
Art. 2 - Oggetto e applicazione	2
Art. 3 - Autorità di Polizia Rurale. Incaricati della Vigilanza.....	2
Art. 4 - Ordinanze	2
Art. 5 - Sanzioni	3
Art. 6 - Pagamento in misura ridotta.....	3
Art. 7 - Ricorsi	4
Art. 8 – Ordinanza – Ingiunzione	4
Art. 9 – Riscossione forzata – Iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio	4
TITOLO II	5
DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA, IGIENE E DECORO AMBIENTALE	5
SEZIONE I	5
NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	5
Art. 10 - I rifiuti	5
Art. 11 - Abbandono dei rifiuti.....	5
Art. 12 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati	5
SEZIONE II	6
Art. 13 - Tutela, decoro ed uso dei beni comuni	6
Art. 14 - Altre attività o comportamenti vietati.....	7
Art. 15	8
Salvaguardia di spazi ed aree verdi pubbliche	8
SEZIONE III	9
TUTELA STRADE	9
Art. 16 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse	9
Art. 17 - Atti vietati a tutela delle strade.....	9
Art. 18 - Pulizia fossi e canali.....	10
Art. 19 – Distanze dei piantamenti dalle strade.....	11
Art. 20 - Sgombero neve dalle strade.....	12
Art. 21 - Disposizioni sul verde privato confinante con pubbliche vie	12
DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI.....	13
Art. 22 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini.....	13
Art. 23 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini nelle zone agricole	13
Art. 24 - Distanze dai fabbricati e dai confini nel centro abitato	14
Art. 25 – Depositi: 1) di legname, 2) di altro materiale	14
TITOLO III.....	16
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE	16
SEZIONE I	16
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE	16
E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA	16
Art. 26 - PREVENZIONE INCENDI	16
Divieto	16
Art. 27 - Nel periodo di grave pericolosità.....	16
Art. 28 - Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco.....	16
Art. 29 - Sanzioni	17
Art. 30 - Fuoristrada.....	17
Art. 31 - Recupero aree degradate	17
Art. 32 - Tutela della Proprietà Agricola e Salvaguardia delle Aree Rurali	17

Art. 33 - Salvaguardia delle aree rurali	18
Art. 34 - Salvaguardia equilibrio Ambientale.....	18
Art. 35 - Presenza di animali nell'abitato e nel territorio comunale	18
Art. 36 - Animali molesti.....	19
Art. 37 - Presenza animali nel territorio comunale (mandrie). ABROGATO (DEL. CC. 6/2011)	19
Art. 38 – Divieto di pascolo ABROGATO (DEL. CC. 6/2011)	19
Art. 39 - Trasporto del letame	19
Art. 40 - Spargimento di liquami	19
Art. 41 - Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica.....	19
Art. 42 - Alveari	19
Art. 43 - Impiego di fitofarmaci.....	20
Art. 44 - Impiego di fertilizzanti.....	20
Art. 45 - Impiego dei diserbanti.....	21
Art. 46 - Gli insetticidi.....	21
MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME	21
Art. 47 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante.....	21
Art. 48 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione	21
Art. 49 - La nottua e la piralide	21
Art. 50 - Le esche avvelenate	22
Art. 51 - Lotta biologica alle zanzare	22
SEZIONE II	23
TUTELA DELLA FLORA	23
Art. 52 - Tutela della flora spontanea.....	23
Eccezioni.....	23
Raccolta dei prodotti di sottobosco	23
Art. 53 - La raccolta dei funghi	23
Eccezioni.....	24
Limiti quantitativi	24
Modalità di raccolta	24
Vigilanza.....	24
SEZIONE III	24
PASCOLO E TRANSUMANZA.....	24
ART. 53/1 - DEL PASCOLO E DELLA TRANSUMANZA APP. (DEL. CC. 6/2011).....	24
ART. 53/2 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE.....	25
AL PASCOLO VAGANTE APP. (DEL. CC. 6/2011).....	25
ART. 53/3 – RICETTO A GREGGI VAGANTI APP. (DEL. CC. 6/2011).....	26
ART. 53/4 – DIVIETO DI PASCOLO E BESTIAME INCUSTODITO APP. (DEL. CC. 6/2011).....	26
8. TITOLO IV	28
PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	28
SEZIONE I	28
TUTELA DEGLI ANIMALI	28
Articolo 54 - Rispetto e tutela degli animali.....	28
Art. 55 - Mantenimento dei cani	28
Art. 56 - Cani da guardia e cani potenzialmente pericolosi	29
Art. 57 – Divieto di allevamento	30
Art. 58 - Mantenimento dei cani	30
Art. 59 - Soppressione eutanasica	31
Art. 60 - Prevenzione e controllo del randagismo	31
Art. 61 - Randagismo Felino.....	31
Art. 62 – Vigilanza e sanzioni.....	31
SEZIONE II	32
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA.....	32
Art. 63 – Tutela della Fauna selvatica.....	32
TITOLO V	32
TUTELA DELLE ACQUE	32
Art. 64 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore.....	32
Art. 65 -Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore	32
Art. 66 - Distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua.....	33
Art. 67 – Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti	33

<i>– Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale.</i>	33
Art. 68 - Tutela del deflusso delle acque.....	34
Art. 69 - Deviazione delle acque e modifica dei luoghi.....	34
Art. 70 - Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee.....	34
Art. 71 - Uso domestico delle acque sotterranee	35
Art. 72 - Estrazione e utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica.....	35
<i>per usi diversi da quelli domestici</i>	35
<i>Utilizzazione</i>	35
Art. 73 - Ricerca estrazione e utilizzazione acque da falde in pressione	35
Art. 74 - Disposizioni per titolari di pozzi	35
Art. 75 - Esercizio della pesca.....	35
TITOLO VI	36
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA	36
<i>Art. 76 – Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive</i>	36
<i>Art. 77 -Lavoro notturno.....</i>	36
<i>Art. 78 - Lavoro diurno.....</i>	36
<i>Art. 79- Abitazioni e altri luoghi privati</i>	37
<i>Art. 80 - Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili</i>	37
<i>Art. 81 - Pubblicità fonica</i>	37
<i>Art. 82 - Spettacoli e trattenimenti.....</i>	37
TITOLO VII	38
IMPRENDITORE AGRICOLO	38
<i>Art. 83 – Riconoscimento qualifica imprenditore agricolo</i>	38
<i>Art. 84- Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche.....</i>	38
TITOLO VIII.....	39
DISPOSIZIONI FINALI.....	39
<i>Art. 85 – Piano Stralcio delle Fasce Fluviali</i>	39
<i>Art. 86 – Norme abrogate.....</i>	39
<i>Art. 87 - Pubblicità del Regolamento</i>	39
<i>Art. 88 - Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	39
<i>Art. 89 - Casi non previsti dal seguente Regolamento</i>	39